



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

AREA RISORSE UMANE

| | |
|---|-----------------|
| Università di Catania Area Risorse Umane | Rep DECRETI 218 |
| TIT VII CL 1 | |
| Prot. 116357 | 22.01.2024 |

IL RETTORE

- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Visto il D.lgs. 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto il vigente Statuto dell'Università degli studi di Catania;
- Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.9.2016;
- Visto il "Regolamento di Ateneo relativo alla valutazione dei professori e dei ricercatori universitari ai fini della partecipazione alla procedura per la formazione delle commissioni locali, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010" ;

AVVISA

Art. 1 – Indizione della procedura

È avviato, per l'anno 2024, il processo di valutazione, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo, del complessivo impegno didattico e di ricerca dei professori e dei ricercatori di ruolo al fine della partecipazione alla procedura per la formazione delle Commissioni locali.

Art. 2 – Aveni diritto

Possono partecipare alla valutazione di cui all'articolo 1 i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito, in servizio presso l'Università di Catania alla data di scadenza stabilita dal presente avviso per la presentazione della domanda.

Art. 3 – Domanda di partecipazione

Coloro che intendono partecipare alla procedura di cui al presente avviso dovranno presentare, a pena di esclusione, domanda di partecipazione entro le ore 12,00 del 6 marzo 2024, in via telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica alla pagina <http://concorsi.unict.it>. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione verrà certificata dalla registrazione automatica nel sistema di protocollo informatico dell'Ateneo. Il numero di protocollo, attribuito alla domanda in fase di inoltro, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'inoltro delle domande. Non sono ammesse altre modalità di invio delle istanze di partecipazione e della documentazione richiesta ai fini della valutazione.

Alla domanda dovrà essere allegata, in formato digitale, la seguente documentazione:

- a. un documento di identità in corso di validità;
- b. la relazione biennale delle attività di didattica e di ricerca svolte alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura sarà resa in forma di autocertificazione, utilizzando lo schema disponibile nella procedura online, e dovrà essere vistata dal Direttore del dipartimento di afferenza del docente e,

per i docenti incardinati nelle strutture didattiche speciali, anche dal Presidente delle stesse.

Per quanto attiene all'attività didattica, il docente dovrà dichiarare il monte orario effettivamente svolto in ciascuno degli anni accademici oggetto della valutazione, specificando l'attività di didattica frontale assegnata nel rispetto dei regolamenti di Ateneo vigenti in materia e l'attività di didattica integrativa, secondo le indicazioni fornite nello schema di relazione corrispondente al ruolo ricoperto all'atto della presentazione della istanza. Nel caso in cui il professore non abbia svolto almeno 2/3 dell'attività didattica frontale prevista dal regolamento di Ateneo vigente in materia, nella relazione dovrà indicare gli oggettivi impedimenti che non gli hanno consentito di svolgere almeno 80 ore, se a tempo pieno, ovvero 60 ore, se a tempo definito, di didattica frontale nei corsi di studio che rilasciano i titoli di cui all'art. 5 del Regolamento didattico di Ateneo.

Per quanto attiene all'attività di ricerca, il docente dovrà fornire tutti gli elementi identificativi dell'attività svolta, comprensivi di ogni elemento utile per la valutazione da parte della commissione, secondo le indicazioni fornite nello schema di relazione corrispondente al ruolo ricoperto all'atto della presentazione della istanza.

Art. 4 – Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è nominata dal rettore, con proprio decreto, ed è formata da 3 membri effettivi e 3 supplenti, differenziati per macro-aree:

- a. macro-area PE (Aree CUN: 1, 2, 3, 4, 8, 9);
- b. macro-area LS (Aree CUN: 5, 6, 7);
- c. macro-area SH (Aree CUN: 10, 11, 12, 13, 14).

Con il suddetto decreto rettorale verranno stabiliti i criteri oggettivi per l'individuazione dei membri effettivi e dei membri supplenti della commissione di valutazione.

La commissione conclude i propri lavori entro il termine fissato nel decreto di nomina.

Non possono far parte della commissione i docenti che partecipano alla procedura.

La commissione esprime un giudizio positivo/negativo e redige apposito verbale che viene trasmesso all'amministrazione.

Art. 5 – Criteri di valutazione

Sono oggetto di valutazione l'attività didattica e di ricerca effettivamente svolte. In particolare,

per quanto attiene all'attività didattica:

- a) per i professori, la valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se, nell'a.a. 2021/2022 e nell'a.a. 2022/2023, il docente ha svolto un monte ore non inferiore a 350 ore, se in regime di tempo pieno, o 250 ore, se in regime di tempo definito, di compiti di didattica frontale assegnatigli nel rispetto dei regolamenti di Ateneo vigenti in materia, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e l'attività di verifica dell'apprendimento.

Nel caso in cui il docente abbia chiesto e ottenuto la limitazione dell'attività didattica ai sensi dell'art. 13, 2° comma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il requisito dell'attività didattica si

intende soddisfatto se il docente ha effettivamente svolto la prevista attività didattica residuale.

La Commissione potrà procedere ad una valutazione positiva dei compiti didattici, anche tenendo conto di specifici incarichi di ricerca assunti dal docente, purché lo stesso abbia svolto almeno 2/3 dell'attività didattica frontale prevista dal regolamento di Ateneo vigente in materia.

Nel caso in cui il professore non abbia svolto almeno 2/3 dell'attività didattica frontale prevista dal regolamento di Ateneo vigente in materia, la commissione avrà la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad una valutazione positiva sulla base degli oggettivi impedimenti rappresentati dal professore nella propria relazione biennale, tenendo conto in particolare di circostanze oggettive non dipendenti dalla volontà del docente e dell'assolvimento del monte ore minimo complessivo di attività didattica normativamente previsto per il ruolo ricoperto, ivi compresa pertanto l'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

- b) per i ricercatori a tempo indeterminato, la valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se, nell'a.a. 2021/2022 e nell'a.a. 2022/2023, il docente ha svolto compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, assegnatigli, in misura non inferiore al 50% dell'attività massima prevista rispettivamente per i ricercatori a tempo pieno (350 ore) e per i ricercatori a tempo definito (200 ore).

per quanto attiene all'attività di ricerca:

Nel rispetto dei criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca stabiliti con delibera n. 132 del 13.9.2016 dall'ANVUR, ai fini della partecipazione alle commissioni locali la valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se il docente ha pubblicato negli ultimi **cinque anni** almeno **tre** prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus e sia inoltre in possesso:

- se professore di prima fascia, dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale;
- se professore di seconda fascia o ricercatore a tempo indeterminato degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di prima e di seconda fascia.

In alternativa, a quanto previsto ai precedenti alinea:

sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII–IX–X riservati esclusivamente ai ricercatori:

- I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);
- II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
- III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

- V. Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
- VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- VII. Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;
- VIII. Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;
- IX. Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;
- X. Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

I criteri di valutazione dell'attività didattica e di ricerca, in base ai quali la commissione esprime il proprio giudizio, devono essere riferiti al ruolo ricoperto dal docente all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione.

Art. 6 – Conclusione della procedura e validità della positiva valutazione

A conclusione della procedura il Rettore, accertata la regolarità formale degli atti da parte dell'ufficio preposto, rilascia a coloro che hanno ricevuto valutazione positiva la relativa attestazione, riferita al ruolo ricoperto all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione.

La valutazione positiva ha validità di 2 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'attestazione.

Art. 7 – Pubblicità

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del "Regolamento" il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo, sezione "bandi, gare e concorsi" alla voce "Procedura di valutazione per la formazione delle Commissioni locali".

Catania, 22.01.2024

IL RETTORE
(prof. Francesco Priolo)